



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

SERVIZIO ACQUE, IGIENE E PROFILASSI E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Registro Generale: n. 4232 del 14 NOV 2012

Registro di Settore: n. 563 del 14 NOV 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 60 del 08/02/2010 rilasciata alla Società Martini S.p.A - Stabilimento ubicato in località Cirras - Comune di Santa Giusta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n°128 recante " *modifiche ed integrazione al decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152*"
- VISTO** il Decreto n°2 del 29.02.2012 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato attribuito all'Ing. Luciano Casu l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
- VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n°59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- RICHIAMATA** la propria autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) n°60 del 08.02.2010 che ha autorizzato la Società Martini S.p.A Stabilimento ubicato in località Cirras - Comune di Santa Giusta, per l'attività ipcc di cui al p.to 6.4b dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. - *"Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale)";*

CONSIDERATO CHE:

- a) la propria AIA n°60 del 08.02.2010 - tenuto conto di quanto riportato nell'allegato AIA ,al punto 7 dell'articolo A3 che evidenzia che nei processi di lavorazione, il vapore d'acqua è prodotto in centrale termica mediante n°3 generatori di vapore, dei quali soltanto n°2 sono contemporaneamente in funzione, - prevede all'articolo 2.1.1 "Emissione convogliate" che *"i valori limite di emissione da rispettare per i punti di emissione denominati E29-1-2-3 siano quelli stabiliti dall'allegato 1 alla parte quinta del D.lgs 152/06 (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi)";*
- b) l'articolo 270 comma 4 del D.lgs 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n°128, prevede - *nei casi di più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzate nello stesso stabilimento e a specifiche attività tra loro identiche-* l'obbligo da parte dell'autorità competente a considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della definizione dei valori limite di emissione;

- c. in ottemperanza alla modifica di cui al precedente punto b), il valore limite di emissione in atmosfera per il parametro "polveri" provenienti dai punti di emissione E29-1-2-3 –dovrebbe essere riferito ad una potenza termica nominale di 6.675Kw calcolata come somma delle potenze nominali dei singoli generatori di vapore ossia di 2.225Kw ciascuno (valore riportato all'articolo A8 dell'allegato AIA);
- d. nei processi di lavorazione, il vapore d'acqua è prodotto in centrale termica mediante n°3 generatori di vapore dei quali soltanto n°2 sono contemporaneamente in funzione - come riportato nel precedente punto a) e ribadito dal Gestore nella nota trasmessa allo scrivente in data 13/03/12 per raccomandata A/R ed acquisita agli atti in data 26/03/2012 con prot.n°13241 - si ritiene opportuno continuare a riferire il valore limite di emissione in atmosfera per il parametro "polveri" provenienti dai punti di emissione E29-1-2-3 ad una potenza termica totale di 4.450Kw, ottenuta dalla somma delle potenze termiche nominale dei singoli generatori di vapore funzionante in contemporanea;
- e) per quanto riportato al precedente punto "d", il valore limite delle emissioni da considerare, per le polveri provenienti dai punti di emissione E29-1-2-3, è stabilito in 150 mg/Nmc, come previsto nell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi) per impianti con potenza nominale complessiva inferiore a 5MW;

VISTO il parere di competenza, relativo agli autocontrolli effettuati nell'impianto in oggetto nel mese di novembre 2011, trasmesso dal Dipartimento ARPAS di Oristano con nota prot. n° 26304 del 03.10.2012 (acquisito agli atti con prot. n° 36410 del 05.10.2012);

RILEVATO che nella nota sopraccitata, il Dipartimento ARPAS di Oristano, suggeriva l'inserimento in AIA di prescrizioni relative all'utilizzo dei generatori presenti nella centrale termica dell'impianto in oggetto;

VISTA la relazione tecnica datata 12.11.2012, agli atti dell'ufficio, presentata dall'Ing. Stefano Pes, relativa alla modifica dell'AIA in oggetto, nella quale si evidenzia che a seguito delle modifiche intervenute all'articolo 270 comma 4 del D.lgs 152/2006 e tenuto conto che nel ciclo produttivo dell'impianto ippc, la produzione di vapore acqueo, avviene attraverso n°3 generatori di vapore dei quali soltanto n°2 sono utilizzate in contemporaneo, si rende necessario modificare la determinazione n°60 del 08/02/2010 inserendo al punto 2.1.1 "Emissioni convogliate" della stessa, le seguenti prescrizioni:

- non è ammesso l'esercizio contemporaneo dei tre generatori della centrale termica;
- I valori limite delle emissioni per le polveri provenienti dai punti di emissione E29-1-2-3 sono stabiliti in 150 mg/Nmc, come previsto nell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi) per impianti con potenza nominale complessiva inferiore a 5MW;

RITENUTO OPPORTUNO di dovere procedere alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determinazione dirigenziale n° 60 del 08/02/2010, al fine di ridefinire in maniera chiara e puntuale, le prescrizioni relative all'utilizzo dei generatori presenti nella centrale termica dell'impianto autorizzato ed i relativi limiti di emissione, alla luce delle modifiche dell'articolo 270 comma 4 del D.lgs 152/06 introdotte dal D.lgs 128 del 29 giugno 2010;

DETERMINA

Art.1 per quanto riportato in espositiva, di procedere alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°60 del 08.02.2010, rilasciata alla Società Martini S.p.A - Stabilimento ubicato in località Cirras - Comune di Santa Giusta, per l'attività ippc di cui al p.to 6.4 /b dell'all. VIII del D.lgs 152/06 SS.MM.II. - "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti con prot. n° alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale) ", inserendo nel punto 2.1.1 "Emissioni convogliate" le seguenti prescrizioni:

- Non è ammesso l'esercizio contemporaneo dei tre generatori della centrale termica;
- I valori limite delle emissioni per le polveri provenienti dai punti di emissione E29-1-2-3 sono stabiliti in 150 mg/Nmc, come previsto nell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi) per impianti con potenza nominale complessiva inferiore a 5MW;

- Art.2** di porre in capo al Gestore l'obbligo di preventiva comunicazione riguardante variazioni della potenza dei generatori di vapore che diano origine ad una potenza termica nominale complessiva superiore od uguale a 5MW;
- Art.3** di dare atto che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con provvedimento n°60 del 08.02.2010;
- Art.4** di procedere, in caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto, con quanto riportato all'articolo 11 del provvedimento autorizzativo n° 60 del 08.02.2010;
- Art.5** di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia;
- Art.6** di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna; all'ARPAS (Direzione Generale e Dipartimento di Oristano), al comune di Santa Giusta, alla Società Martini S.p.a..
- Art.7** avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo

Ing. Luciano Casu



P.Obinu: Resp Proc.- Uff. A.A.
M.Obinu: Resp. Serv. A.I.P.V.A.

Poh
real